TRIBUNALE FEDERALE ACI

DEF. 07/19

Reg. 32/2019

SENTENZA N. 38/19

Il Tribunale Federale ACI composto dall'Avv. Camillo Tatozzi (Presidente), dall'Avv. Giuseppe Violante (componente), dall'Avv. Cristina Mori (componente), e dal Gen. Ugo Marchetti (componente) nella seduta del 05 Novembre 2019 ha emesso la seguente Sentenza nei confronti dei licenziati Enzo Tulini (Licenza Ufficiale di Gara n. 21785) e Francesco Goffredo (Licenza Ufficiale di Gara n. 296868)

Fatto

Con atto del 05.09.19 il sost. Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale i licenziati Enzo Tulini (Licenza Ufficiale di Gara n. 21785) e Francesco Goffredo (Licenza Ufficiale di Gara n. 296868) per la contestata violazione degli artt. 7 ed 8.5 RSN quanto al primo ed art. 8.6 RSN quanto al secondo in relazione al contenuto di alcune comunicazioni via mail del marzo 2019 ed alla loro divulgazione di cui infra.

Intimati per l'udienza del 05 novembre 2019 il Goffredo faceva pervenire memoria difensiva mentre il Tulini né compariva né inviava giustificazioni nonostante la ricezione dell'invito a comparire.

In esito alla trattazione il sost. Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati con richiesta di applicazione agli stessi della sanzione della sospensione delle licenze sportive per mesi due ciascuno.

Motivi della decisione

Va premesso in fatto che il procedimento in oggetto veniva aperto a seguito di segnalazione da parte del Gruppo Ufficiali di Gara (GUG) che con nota del 16/05/19 inviava alla Procura Federale tutta la documentazione relativa alle offese ricevute dal Fiduciario Regionale dell'Abruzzo sig. Francesco Goffredo da parte del Commissario Sportivo Regionale sig. Enzo Tulini.

La vicenda trae origine da una prima comunicazione via mail inviata dal Tulini al Goffredo in data 01/03/19 in cui il Tulini comunicava la propria rinuncia a n. 2 gare iscritte dalla F.I.F., manifestando il proprio disappunto sui metodi di designazione degli ufficiali di gara.

A tale mail il Goffredo rispondeva in data 04/03/19 chiedendo al Tulini l'invio di certificato medico sportivo attestante l'integrità fisica dello stesso ai fini della successiva trasmissione alla segreteria del GUG.

La risposta del 04/03/19, contenente la richiesta di certificazione medica, veniva inviata non solo al Tulini ma ad un numero considerevole di licenziati mettendo gli stessi a conoscenza delle problematiche inerenti la salute dell'ufficiale di gara.

In data 06/03/19 il Tulini invia ad alcuni dei destinatari della mail del Goffredo un messaggio in cui accusava il Goffredo di avercela con lui "*...da parecchi anni....*" arrivando ad usare nei confronti dello stesso termini offensivi "*... individuo che mi sta sugli zebedei...*" "*....deficiente....*" lamentandosi della richiesta del certificato medico ritenendola ingiusta ed ingiustificata.

Tale comunicazione viene inoltrata al Goffredo, unitamente ad alcuni commenti fatti su facebook e da qui la richiesta dello stesso di aprire un procedimento nei confronti del Tulini per le frasi infamanti ed ingiuriose contenute nella suddetta comunicazione.

Nel corso delle indagini la Procura, acquisita la documentazione cartacea, disponeva l'audizione degli incolpati.

Solo il Tulini si presentava alla convocazione lamentandosi del fatto che da oramai tre anni non aveva più partecipato a gare in qualità di Commissario Sportivo ma solo come Commissario di Percorso; riferiva di aver più volte chiesto spiegazioni al Goffredo senza riuscire nell'intento e confermava di aver ricevuto da parte del GUG la richiesta di consegna di certificato medico fatta pervenire dal Goffredo tramite comunicazione mail indirizzata a molte persone e ritenuta dal licenziato non giustificata oltreché immotivatamente divulgativa di informazioni di carattere personale; confermava "*... di essere stato pesante ...*" nelle sue esternazioni sia con riferimento alla mail del marzo che ai post su facebook benché tentando di ridimensionarne la portata offensiva.

Il Goffredo faceva pervenire una nota, peraltro sempre comunicata a più destinatari diversi dalla Procura, con cui sostanzialmente confermava la divulgazione della notizia inerente lo stato di salute del Tulini.

Concluse le indagini veniva disposto il deferimento a giudizio dei licenziati con atto del 05.09.19.

Intimati per l'odierna udienza il Goffredo faceva pervenire memoria difensiva in cui tentava di giustificare il proprio comportamento sostenendo di aver agito in buona fede nell'intento di favorire l'applicazione delle normative federali dichiarandosi al contempo "*ravveduto*" chiedendo, in tesi, il rigetto delle richieste della Procura, in ipotesi minimo della pena e concessione della sospensione della stessa.

All'udienza del 05 Novembre 2019 il Procuratore si riportava all'atto di deferimento ed insisteva per l'accoglimento della sanzione richiesta.

Il sig. Goffredo, presente personalmente, confermava quanto sostenuto nella memoria difensiva a cui parimenti si riportava.

<u>In diritto</u>

L'art. 7 RSN obbliga i licenziati al rispetto dei Regolamenti mentre l'art. 8.5 fa divieto a tutti i titolari di tessera ACI di astenersi di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione, immagine o dignità altrui.

La condotta tenuta dal Tulini integra le fattispecie previste e punite dal RSN.

E' di tutta evidenza l'utilizzo da parte dell'incolpato di parole e scritti offensivi nei confronti del Goffredo, sia nella mail del marzo 2019 che sui post di facebook.

Peraltro il Tulini stesso in sede di audizione innanzi la Procuratore Federale ha ammesso le esternazioni seppur ridimensionandone il contenuto e cercando di contestualizzare le stesse (vedasi verbale audizione "... *non ho mai detto o scritto che il Goffredo prende mazzette e le mie erano esternazioni personali allu luce di quanto accaduto negli ultimi anni...*") riconoscendo di "... *essere stato pesante...*" (cfr. verbale audizione suddetto).

In merito alla fattispecie incriminatoria l'art. 8.5 RSN richiede ai fini della punibilità che l'incolpato abbia "*pubblicamente*" espresso giudizi o rilievi lesivi della reputazione, immagine o dignità altrui; occorre pertanto la comunicazione a più persone delle espressioni lesive stesse.

Occorre focalizzare l'attenzione soprattutto sulla mail del marzo 2019 contenente il maggior numero delle espressioni lesive contestate, indirizzata a più soggetti non bene identificati.

La Cassazione penale con la sentenza 55386/18 ha stabilito che sussiste il reato di diffamazione - assimilabile per analogia alla fattispecie prevista e punita dall'art. 8.5 in oggetto - quando si prova la divulgazione tramite mail di messaggi con contenuti offensivi e lesivi della reputazione altrui ovvero quando si ha contezza del fatto che il messaggio incriminato sia non solo stato spedito ma anche ricevuto da più soggetti.

Applicando tale principio al caso di specie risulta comprovata agli atti la ricezione del messaggio da parte dei destinatari o almeno da parte di alcuni di essi che in un momento successivo hanno provveduto ad inoltrarlo al Goffredo che così è venuto a conoscenza del contenuto offensivo e denigratorio dello stesso.

Per quanto riguarda i commenti su Facebook la Cassazione penale, recentemente con la sentenza 40083/19, ha ritenuto che la bacheca o il profilo di un utente abbiano intrinsecamente la capacità di diffondere un messaggio offensivo a più persone; nel caso di specie i commenti incriminati contengono delle allusioni diffamatorie che, sempre secondo il Supremo Collegio, si hanno tutte le volte in cui il destinatario dell'offesa benché non individuato da nome e cognome sia comunque facilmente determinabile secondo elementi univoci (si fa riferimento al Fiduciario regionale, cfr. Cass. Penale 39763/17).

Non serve da scriminante a tale comportamento il fatto che l'incolpato abbia reagito al comportamento parimenti illecito di altro licenziato.

In merito al Goffredo poi risulta comprovata la contestata violazione dell'art. 8.6 RSN che impone ai licenziati di operare con la massima riservatezza e fa loro divieto di diffondere informazioni riservate.

Il Goffredo con la mail del 04/03/19 con cui chiedeva al Tulini "*ai fini di salvaguardarla*" di "*inviare il certificato Medico Sportivo ... ai fini dell'attestazione della Sua integrità fisica* ", mail inviata a vari Commissari Sportivi, nonché al Presidente della delegazione regionale Abruzzo, al Presidente dell'A.C. Pescara, ai direttori A.C. di Teramo e Pescara, al Presidente Ass.ne Ufficiali di Gara, nonché al dr. Ferrari, ing. Pezzella, dr.ssa Bellini e dr. Pantano, diffondeva notizie e dati sensibili attinenti al licenziato Tulini contravvenendo ai precetti di riservatezza di cui alla norma in contestazione.

Come correttamente evidenziato dalla Procura nell'atto di deferimento, la diffusione delle notizie sullo stato di salute del Tulini è stata tanto vasta quanto ingiustificata.

Inoltre esula dalle competenze del Goffredo la possibilità di richiedere certificazione medica attestante lo stato di salute di un Commissario Sportivo e l'ottenimento della stessa non può ritenersi prodromica alla designazione del licenziato quale ufficiale di gara.

Con la memoria difensiva fatta pervenire per l'udienza odierna il Goffredo non contestava gli assunti e si dichiara "ravveduto"; il dichiarato fine di tutela degli organi federali e dei suoi regolamenti non vale quale scriminante del comportamento tenuto così come non vale aver agito nel dichiarato stato di tensione causato asseritamente dalle offese ricevute dal Tulini, offese peraltro pervenute in un momento successivo alla divulgazione della richiesta di certificato.

Alla luce della documentazione agli atti e delle dichiarazioni rese dagli incolpati gli stessi devono essere giudicati responsabili delle violazioni loro ascritte.

Il Collegio ritiene non sussistere i presupposti x la concessione della sospensione degli effetti della decisione stante l'evidente conflitto tutt'ora esistente fra i licenziati relativamente ai fatti denunciati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati sigg. Enzo Tulini (lic. uff. gara 21785) e Francesco Goffredo (lic. uff. gara 296868) responsabili delle violazioni ascritte e applica loro la sanzione di mesi 2 di sospensione delle licenze per ciascuno.

Roma, 25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Avv. Camillo Tatozzi

COMPONENTE RELATORE
Avv. Cristina Mori